



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 e,
da ultimo, approvato nella versione aggiornata con delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 4 Giugno 2024*

INDICE

DEFINIZIONI	3
PARTE GENERALE	6
CAPITOLO 1	7
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	7
CAPITOLO 2	11
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	11
CAPITOLO 3	19
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
CAPITOLO 4	30
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	30
CAPITOLO 5	32
SISTEMA DISCIPLINARE	32
CAPITOLO 6	37
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	37
PARTI SPECIALI	38
PARTE SPECIALE – A –	39
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	39
PARTE SPECIALE – B –	71
Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)	71
PARTE SPECIALE – C –	97
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	97
PARTE SPECIALE – D –	112
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	112
PARTE SPECIALE – E –	130
Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore	130
PARTE SPECIALE – F –	148
Delitti di criminalità organizzata	148
PARTE SPECIALE – G –	158
Reati Ambientali	158
PARTE SPECIALE – H –	167
Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio	167
PARTE SPECIALE – I –	179
Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ...	179
PARTE SPECIALE – L –	190
Reati tributari	190

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione e gestione, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Vaimo** (o “**Dispensa Emilia**” o la “**Società**”): Vaimo S.p.A., con sede legale in Via Emilia Est n. 985, 41122, Modena, Italia
- **Attività Sensibili**: le attività di Vaimo nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali**: le attività non direttamente a rischio di Reato, ma strumentali e/o funzionali alla commissione degli stessi
- **CCNL**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Vaimo
- **CdA o Consiglio di Amministrazione**: il Consiglio di Amministrazione di Vaimo
- **Codice dell’Ambiente o Cod. Amb.**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modificazioni e integrazioni
- **Consulenti**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Vaimo in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione
- **Datore di Lavoro**: inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **Destinatari**: i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Fornitori di Vaimo
- **Dipendenti**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Vaimo o coloro che svolgono attività lavorativa per Vaimo in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a

seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento

- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione di Vaimo
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi di Vaimo
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Vaimo
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo modificate a giugno 2021)
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001
- **Organi Sociali:** sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale di Vaimo
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- **Partner:** le controparti contrattuali di Vaimo, quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Vaimo addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Vaimo nell'ambito delle Attività Sensibili

- **Procedure:** documenti organizzativi e *policy* che disciplinano le modalità operative di gestione di processi di interesse e rilevanza generale per l'organizzazione aziendale
- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Vaimo finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori
- **Testo Unico Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e sue successive modificazioni e integrazioni

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità *“amministrativa”* della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale¹.

¹ Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: *“È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma ‘societas delinquere’*

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);

non potest'. E ciò perché, ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale".

- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p., introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
- (xii) delitti informatici (art. 24-*bis*);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xvi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xvii) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- (xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xix) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b) ².

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento ex D.lgs. 231/2001 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri. Tali poteri potranno essere a tale/i altro/i soggetto/i conferiti in via preliminare ovvero successivamente al manifestarsi di questa esigenza purché in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi ovvero carenza di poteri di rappresentanza.

² L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 La Società

Vaimo è una società attiva nel settore della ristorazione – che gestisce una catena di ristoranti dislocati in alcune Regioni del centro-nord Italia – e nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e di gastronomia.

2.2 Il Codice Etico di Vaimo

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, in data 24 marzo 2022 all'adozione del codice etico (il “**Codice Etico**”).

Il Codice Etico, parte integrante del Modello, forma con esso un *corpus* di norme interne che definiscono formalmente l'insieme dei valori etici, di integrità e trasparenza che ispirano la Società in ogni suo rapporto nonché nell'esercizio dei propri diritti, doveri e responsabilità.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce altresì un fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso sancito.

2.3 Il Modello e l'Organismo di Vigilanza di Vaimo

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, in data 24 marzo 2022 all'adozione del Modello e, in data [4 giugno] 2024, ha provveduto ad approvare una versione della Parte Generale del Modello.

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale), cui ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di segnalare le opportunità di aggiornamento dello stesso.

2.4 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Fornitori, Consulenti e *Partner*.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di

Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra* individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Fornitori, nei Consulenti e nei *Partner* che operano nell'ambito delle Attività Sensibili e, pertanto, dei Destinatari in generale, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche – nei termini dianzi spiegati – per la Società.

2.5 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("As-is analysis")

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;

- b) interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della "*as-is analysis*" e alla luce delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D. Lgs.231/01.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di "Identificazione delle Attività Sensibili" che in quella di "Effettuazione della *Gap Analysis*" sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

- i. una "Parte Generale", contenente i principi previsti dalla normativa, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l'indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull'adeguatezza dello stesso e il sistema sanzionatorio;
- ii. n. 10 "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, ritenute astrattamente rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 1. "Parte Speciale A", relativa ai "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*", la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001;
 2. "Parte Speciale B", relativa ai "*Reati societari*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di "corruzione tra privati");
 3. "Parte Speciale C", relativa ai "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e finanziamento*

del terrorismo e Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-octies, dell'art. 25-quater e dell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001;

4. "Parte Speciale D", relativa ai *"Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
5. "Parte Speciale E", relativa ai *"Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001;
6. "Parte Speciale F", relativa ai *"Delitti di criminalità organizzata"*, la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001;
7. "Parte Speciale G", relativa ai *"Reati ambientali"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
8. "Parte Speciale H", relativa ai *"Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001;
9. "Parte Speciale I", relativa ai *"Reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno regolare"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-quinquies e 25-duodecies D. Lgs. 231/2001;
10. "Parte Speciale L", relativa ai *"Reati tributari"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001;

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei principi generali di comportamento;
4. indicazione dei principi specifici di comportamento;
5. descrizione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza;

6. indicazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.6 Princìpi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del contenuto del Codice Etico, delle Procedure, della prassi aziendale e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un "*quid novi*": l'attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è da sempre caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un'analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i princìpi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza alimentare);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i princìpi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I princìpi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Vaimo;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:

- l'attribuzione ad un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:
- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta *"tracciabilità delle scelte"*);
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta *"segregation of duties"*);
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta *"oggettivazione dei processi decisionali"*);
 - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.6.1. In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all’interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;

- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner* (commerciali/finanziari), Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza nel loro complesso non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D. Lgs. 58/1998).

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV nel suo complesso non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, nel corso della riunione consiliare in cui si procede alla nomina, dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'incarico dell'OdV ha durata triennale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con la Società (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere direttamente

significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.6;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e/o regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente istituite dalla Società;
- riferire periodicamente (e, comunque, con periodicità non superiore a sei mesi) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli *standard* cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;

- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente – direttamente ovvero servendosi di professionalità esterne all'OdV – verifiche e ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare, anche coordinandosi con le funzioni aziendali a ciò preposte, proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per quanto attiene più prettamente al funzionamento dell'OdV, si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso l'Amministratore Delegato, laddove nominato, o, in sua mancanza, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione (anche avvalendosi del supporto e del coordinamento delle funzioni interne);
- la seconda, su base almeno semestrale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

É, inoltre, prevista la possibilità di svolgere riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV al fine di reciproco scambio informativo.

In particolare, il Collegio Sindacale informa l'OdV in caso di carenze o violazioni rilevanti del Modello e in caso di eventi o anomalie che rientrino nell'attività "sensibili" alla commissione dei reati presupposto; specularmente, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione circa la concreta attuazione del Modello.

3.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*, al paragrafo 3.5.1);
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio spiegato *infra*, al paragrafo 3.7 e nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale).

3.5.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;

- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale.

L'OdV valuta i flussi informativi ricevuti e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente il mittente del flusso informativo e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

3.5.2. Informativa periodica

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo secondo quanto previsto nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale.

3.5.3. La casella email e l'indirizzo dell'OdV

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV, è stata istituita la casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: odv@dispensaemilia.it, appositamente comunicata ai Destinatari.

I flussi informativi possono, altresì, essere trasmessi per posta all'indirizzo: *“Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Vaimo, Via Emilia Est n. 985, 41122, Modena, Italia”*.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, di interesse ai fini dell'attuazione del Modello e del controllo sul rispetto dello stesso.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

3.5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni da parte dell'OdV

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV o da funzione da questo delegata in formato cartaceo o elettronico.

3.5.5 *Whistleblowing*

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al Decreto *Whistleblowing*.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro/negoziale con la Società e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e sono espressamente indicate dal Decreto *Whistleblowing*; tra queste, vi sono anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere effettuate in buona fede e nel rispetto del Decreto *Whistleblowing*.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società prevede canali di segnalazione interna (*i.e. tool* e segnalazione orale) che consentono l'effettuazione di segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale (garantendo, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione) e ha individuato un destinatario delle segnalazioni (di seguito anche il "Destinatario") dotato dell'autonomia e delle competenze necessarie per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sul Destinatario e sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione, ha adottato un'apposita procedura denominata "Procedura *Whistleblowing*" ai sensi del D.Lgs. 24/2023 ("**Procedura *Whistleblowing***"), alla quale si fa rimando per l'indicazione del soggetto individuato quale Destinatario, dei canali di segnalazione attivati e per ogni ulteriore dettaglio.

Il Destinatario è tenuto – nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing* e nelle modalità previste dalla Procedura *Whistleblowing* – a informare l'OdV:

- delle segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello (nelle modalità indicate nella Procedura *Whistleblowing*);
- sul funzionamento dei canali di segnalazione attivati.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto *Whistleblowing* (e a differenza dei flussi informativi che vengono forniti solamente da soggetti interni alla Società), le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*) e le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*).

Pertanto, per far sì che la segnalazione sia gestita ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, il segnalante dovrà effettuare la stessa nel rispetto e secondo quanto indicato nella Procedura *Whistleblowing*. In caso contrario, la comunicazione da parte del segnalante verrà gestita come "segnalazione ordinaria"/flusso informativo.

Ai sensi della Procedura *Whistleblowing*, laddove l'OdV ricevesse una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* provvederà a trasmettere la stessa al Destinatario, entro sette giorni, dando notizia (ove possibile) al soggetto segnalante.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 5.

4.2 Informazione verso Fornitori, Consulenti e Partner

I Fornitori, i Consulenti e i *Partner* verranno adeguatamente informati, anche tramite apposite clausole negli accordi che regolano i loro rapporti con la Società, delle previsioni di cui al Modello.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Princìpi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero altre violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing* e dalla Procedura *Whistleblowing*.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Le sanzioni applicabili ai Dipendenti, conformemente alle previsioni di cui al CCNL applicato dalla Società, sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali tempo per tempo vigenti);

- 4) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);
- 5) licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

Tali sanzioni potranno essere irrogate anche per le condotte identificate come violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni

dello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- 2) richiamo scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- 3) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da soggetto dallo stesso delegato.

Tali sanzioni potranno essere irrogate anche per le condotte identificate come violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Si sottolinea, come il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o

retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all'eventuale componente variabile/premiale della retribuzione).

Inoltre, ove i destinatari della sanzione siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione del provvedimento potrà prevedere anche la revoca della procura stessa.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo il Consiglio di Amministrazione – e le persone da questo designate ovvero delegate – responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

Fatto salvo quanto sopra, restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello e/o di violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge nonché l'eventuale revoca di deleghe che siano state conferite all'Amministratore.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

5.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello e/o di violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad

esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

5.6 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e/o di violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 6

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di monitoraggio che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che contempla la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Inoltre, l'OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla tematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto delle funzioni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);

- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- Autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, precisando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l’attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l’applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell’art. 357 c.p., è un’attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto³.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

³ Laddove queste siano “funzioni prettamente pubblicistiche”, tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegna a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere

d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico

ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO, DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero per remunerare lo stesso, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più lieve nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali, i componenti del Collegio Sindacale e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore, con tale ultima modifica, ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, che coinvolga, insomma, tanto il soggetto concussore quanto quello concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un indebito vantaggio alla Società.

A.2.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

A.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale fattispecie di reato prevede la punizione di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO (ART. 2, L. 898/1986)

Le fattispecie puniscono chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia o a quello per lo sviluppo rurale.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o

nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" previsto e punito dall'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in relazione alla richiesta e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, agli adempimenti necessari nell'ambito delle attività di progettazione, ristrutturazione e realizzazione dei ristoranti, alla gestione delle visite ispettive nonché dei rapporti con eventuali locatori soggetti pubblici);
- 2) Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici;
- 3) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'ente è parte attiva/passiva o terza interessata) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali.

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di Pubblici Ufficiali. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;
- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti. Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in favore di questa ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. *Selezione e assunzione del personale;*

- b. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;*
- c. *Gestione dei rimborsi spese;*
- d. *Gestione dei flussi finanziari;*
- e. *Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.*

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target di performance* sostanzialmente irraggiungibili (se operando con modalità lecite).

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per quanto attiene i requisiti essenziali del sistema di deleghe e di procure, si rimanda a quanto già esposto *supra*, al cap. 2.5.1. (*“In particolare: il sistema di deleghe e procure”*).

A.4.3 Princìpi generali di comportamento

I seguenti princìpi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai princìpi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- c) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti di onorabilità o che facciano ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quelli qui di seguito descritti.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3, la Società – anche eventualmente adottando apposite procedure – garantisce il rispetto dei seguenti principi specifici:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in relazione alla richiesta e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, agli adempimenti necessari nell'ambito delle attività di progettazione, ristrutturazione e realizzazione dei ristoranti, alla gestione delle visite ispettive nonché dei rapporti con eventuali locatori soggetti pubblici)

- a. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, ove necessario, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti nel Capitolo 2.5.1. della Parte Generale del presente Modello;
- b. i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società (con riferimento anche, ad esempio, alla gestione degli *iter* per l'ottenimento della SCIA ovvero per lo svolgimento delle pratiche edilizie all'apertura dei punti vendita/ristoranti della Società) informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A., in particolare laddove questi abbiano carattere di

particolare rilevanza (ad esempio, laddove si tratti di incontri con rilievo strategico ovvero di carattere ispettivo, e non meramente esecutivo/tecnico);

- c. degli incontri con i funzionari della P.A. viene tenuta traccia tramite un sistema di calendarizzazione, dal quale siano desumibili l'oggetto dell'incontro e i partecipanti;
- d. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- e. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative in generale, e altresì alle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A. devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
- f. di tutto il procedimento relativo all'ispezione, o delle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A., devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, deve esserne trasmessa copia all'Organismo di Vigilanza da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- g. tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve avvenire con modalità tracciabili (posta raccomandata, posta elettronica certificata) ed essere debitamente archiviata;
- h. i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono ricevere adeguata formazione circa i principi comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell'ambito di tali rapporti;
- i. le trattative con i soggetti pubblici per la locazione di spazi di proprietà dei medesimi sono svolte secondo i criteri di trasparenza e correttezza, nel rispetto dei principi generali e specifici previsti dalla presente Parte Speciale e da quella che tratta dei reati di corruzione tra privati, nonché dal Modello in generale;
- j. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta nel caso in cui la Società intenda negoziare un contratto di locazione di uno spazio appartenente a un ente pubblico.

2) Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici

- a. I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nella richiesta e nella gestione di eventuali erogazioni pubbliche (ancorché sotto forma di mero incentivo fiscale) devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo; a tali soggetti compete, *inter alia*,

- i. la previa valutazione – da condursi eventualmente anche tramite il ricorso a Consulenti – circa l’astratta candidabilità della Società alla percezione dell’erogazione;
 - ii. la verifica circa il mantenimento nel tempo dei requisiti che giustificano la percezione dell’erogazione;
 - iii. laddove l’erogazione sia stata effettuata per scopi definiti, la verifica circa l’effettivo impiego della stessa a detti fini;
 - iv. la produzione e l’invio di apposite relazioni di aggiornamento all’organo dirigente e all’OdV in merito alla gestione delle erogazioni pubbliche;
- b. la Società garantisce che il contenuto delle informazioni comunicate alla P.A. sia veritiero e che i rapporti con i pubblici funzionari, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari e successivi all’ottenimento dei finanziamenti pubblici e di qualsiasi tipo di erogazione pubblica in generale (incluse le attività di rendicontazione all’ente erogatore), siano condotti nel rispetto dei criteri della trasparenza e della correttezza;
- c. la Società prevede un *iter* autorizzativo da parte dei vertici aziendali, in merito alla partecipazione della Società a bandi pubblici ovvero per formulare richieste volte all’ottenimento di finanziamenti, erogazioni pubbliche e fondi pubblici di qualsiasi genere (sia provenienti dalla P.A. nazionale sia da parte di istituzioni ed enti dell’Unione europea);
- d. l’Organismo di Vigilanza deve essere informato di eventuali criticità riscontrate in relazione ad erogazioni pubbliche.

3) Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l’ente è parte attiva/passiva o terza interessata) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali

- a. I rapporti tra la Società e i Consulenti per la gestione dei contenziosi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato *infra*, in relazione all’attività sensibile “*Selezione dei Fornitori e dei Consulenti e gestione dei relativi rapporti*”;
- b. ai Consulenti che assistono la Società nell’ambito di un contenzioso viene richiesta sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità, con l’obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l’eventuale

venir meno di uno di questi (controllando, ad esempio, che non siano mai stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza);

- c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e viene periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società – anche adottando apposite procedure – rispetta nell’ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

a) Selezione e assunzione del personale

- a. I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
- b. il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - ii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iii. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) abbia svolto incarichi presso P.A. in virtù dei quali il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società⁴;
 - iv. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;

⁴ In relazione alla nozione di “poteri autoritativi o negoziali”, viene comunemente utilizzata la nozione elaborata dall’ANAC (nel parere AG/08/2015/AC del 18 febbraio 2015 e nella delibera n. 88 del 8 febbraio 2017), secondo cui l’espressione adottata dal legislatore ricomprende al proprio interno le due seguenti aree:

- l’adozione, quale estrinsecazione del potere autoritativo e unilaterale dell’amministrazione di appartenenza, di “provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari”: l’ANAC annovera, a tale proposito, “oltre ai contratti di forniture, servizi e lavori, con relativi atti prodromici, anche gli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere”;
- l’adozione di provvedimenti “afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la PA”, nel quadro di rapporti di carattere privatistico e mediante atti a contenuto negoziale.

- v. conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo;
- c. eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In generale, la Società non tollera comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all'ottenimento del trattamento premiante; in particolare:
 - i. il riconoscimento di trattamenti retributivi premianti (*i.e. bonus*) deve avvenire in conformità al raggiungimento di obiettivi predeterminati;
 - ii. gli avanzamenti di carriera sono valutati sulla base dei requisiti professionali e delle valutazioni risultanti dai colloqui di *performance review* effettuati con il responsabile dell'area organizzativa;
 - iii. la Società prevede un'attività di controllo (effettuata da parte di esponenti aziendali non appartenenti alla struttura organizzativa di cui fa parte il beneficiario del trattamento premiante) sul processo di erogazione dei trattamenti retributivi premianti;
- d. la Società garantisce che ciascun neo-assunto:
 - i. riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
 - ii. sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
 - iii. riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

b) Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a. È fatto divieto di offrire omaggi, prestazioni gratuite o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire,

comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio del ricevente o indurre quest'ultimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito alla Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti provenienti da Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

- b. la Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;
- c. sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e – ancorché solo a titolo informativo – dell'Organismo di Vigilanza;
- d. è previsto un *iter* di valutazione della richiesta (o iniziativa autonoma) di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario);
- e. è fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- f. nell'ambito del processo di approvazione della sponsorizzazione, è fatto obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente (che dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale di quest'ultimo), il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione;
- g. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto);
- h. la Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi, le sponsorizzazioni e le donazioni effettuati nel periodo di riferimento.

c) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informatico;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;
- e. il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

d) Gestione dei flussi finanziari

- a. La Società garantisce l'individuazione, tanto *a priori* quanto *a posteriori*, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumbili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);
- b. le spese legate alla ristrutturazione e all'apertura dei locali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali sui flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, i cosiddetti paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);
- d. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- e. gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori (ad esempio, nel caso di prodotti ortofrutticoli), nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini a fine anno, devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);
- f. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo (cui si proceda tramite la cosiddetta

“piccola cassa”) che devono nondimeno essere debitamente autorizzati e documentati;

- g. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;
- h. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate.

e) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);
- b. Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità, come da principio indicato *infra*);
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);
- d. la Società formalizza una lista (cosiddetta “*vendor list*”) di fornitori fidelizzati, a cui si rivolge periodicamente o su base continuativa, in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario

fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);

e. i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere clausole *standard* (cosiddette “**Clausole 231**”) in virtù delle quali le controparti della Società:

- i. dichiarino di conoscere la disciplina di cui al Decreto 231;
 - ii. dichiarino di non aver riportato condanne (ancorché non definitive) ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto;
 - iii. dichiarino di essere a conoscenza (avendone presa visione) del contenuto del Codice Etico e del Modello della Società;
 - iv. si impegnino a rispettare tanto il dettato normativo del Decreto 231 quanto il contenuto del Codice Etico e del Modello della Società;
 - v. si impegnino a comunicare prontamente alla Società ogni possibile coinvolgimento in procedimenti che abbiano ad oggetto Reati Presupposto;
 - vi. accettino che, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti che precedono, ovvero in caso di coinvolgimento del Fornitore/Consulente in un procedimento per un Reato Presupposto, la Società abbia facoltà di risolvere il rapporto;
- f. nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231, di cui al precedente punto.

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Amministratore Delegato / CFO / Responsabile Operativo</i>	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
<i>Amministratore Delegato / CFO / Responsabile Operativo</i>	Segnalazione di eventuali criticità o conflitti di interesse riscontrati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato (anche tramite soggetto all'uopo delegato)</i>	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione	Annuale
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito allo stato dei procedimenti che interessano la Società.	Annuale
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito a eventi di rilievo in relazione ai procedimenti che interessano la Società, quali udienze importanti alle quali partecipano esponenti della Società.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato / CFO / Responsabile Operativo/</i>	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento; iv) esito. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato / Responsabile Sviluppo</i>	Informativa nel caso di negoziazione di un contratto di locazione per spazi appartenenti a un ente pubblico.	Ad evento

<i>Amministratore Delegato / CFO</i>	Informativa in merito alla gestione delle erogazioni pubbliche.	Semestrale
<i>Amministratore Delegato / CFO</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nella gestione delle erogazioni pubbliche.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato / Responsabile Amministrazione/ Responsabile Operativo</i>	Informativa in merito all'erogazione di omaggi o regalie eccedenti la soglia di valore prevista dal Modello.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato / Responsabile Amministrazione/ Responsabile Operativo</i>	Informativa in merito all'erogazione di omaggi o regalie e all'effettuazione di sponsorizzazioni, con indicazione dei soggetti destinatari.	Annuale
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
<i>Responsabile Human Resources</i>	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.	Semestrale
<i>Responsabile Acquisti</i>	<i>Reporting</i> periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche Clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione"*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54, D.LGS. 19/2023)

Tale ipotesi di reato potrebbe essere commessa nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera effettuata dalla Società. In tale occasione, il reato potrebbe configurarsi laddove fossero alterati ovvero falsificati i documenti da presentare al notaio per il rilascio del certificato preliminare alla fusione oppure laddove fossero rese dichiarazioni false ovvero si omettesse di rendere al notaio informazioni rilevanti per il rilascio del suddetto certificato. Il fine è quello di far apparire adempiute le condizioni previste dalla normativa per il rilascio del suddetto certificato.

Nello specifico, l'art. 29 del D.Lgs. 19/2023 prevede che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilasci il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla formalizzazione della fusione.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società**IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi**AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D. Lgs. n. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell’art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – il reato di “**corruzione tra privati**”.

L’Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata “**istigazione alla corruzione tra privati**” prevista e punita dall’art. 2635-bis c.c. L’Articolo in parola – anch’esso inserito nel novero dei reati presupposto – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l’art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell’art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell’art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio;
- 2) Gestione delle operazioni sul capitale e dei rapporti tra organi sociali.

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione delle attività di ricerca di nuove *location* per i ristoranti e dei rapporti con i *landlord*;
- 2) Gestione dei rapporti con gli intermediari per la ricerca delle *location*;
- 3) Gestione dei rapporti con le società appaltatrici per le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione dei ristoranti;
- 4) Gestione dei rapporti con le agenzie di stampa;
- 5) Gestione dei rapporti con le società che si occupano di *delivery*;
- 6) Gestione dei rapporti con gli enti certificatori;
- 7) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;
- 8) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

- a. *Selezione e assunzione del personale;*
- b. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;*
- c. *Gestione dei rimborsi spese;*
- d. *Gestione dei flussi finanziari;*
- e. *Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.*

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;

- c) servirsi di intermediari, quali, Fornitori, Consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono più *step* progressivi (a partire dall'apertura della posizione fino all'autorizzazione del contratto) nonché, in generale, criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio

- a. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle consolidate prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- b. nell'ambito delle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio è garantita la partecipazione di più soggetti, allo scopo di garantire un livello di controllo quantomeno doppio in merito alle singole fasi di tali attività;
- c. è fatto obbligo di garantire la massima tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività in oggetto, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;
- d. è fatto obbligo di prevedere un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i

soggetti coinvolti in detto processo: la funzione Amministrazione, i commercialisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

2) Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari

- a. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- b. Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:
- l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
 - il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

CAPITOLO B.6

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione delle attività di ricerca di nuove location per i ristoranti e dei rapporti con i landlord

- a. La Società prevede specifici criteri per l'individuazione di spazi idonei all'apertura di nuovi ristoranti;
- b. la Società garantisce la chiara allocazione dei ruoli e delle responsabilità nel processo di ricerca degli spazi per l'apertura di nuovi ristoranti e delle trattative con i locatori, nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
- c. nei rapporti con i locatori la Società non ricorre a mezzi illeciti e garantisce il rispetto del principio di tracciabilità e di quello di documentabilità;
- d. la scelta della *location* deve essere il risultato di un processo di selezione trasparente e supportata da una fase preliminare di valutazione;
- e. la Società esegue la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte dei locatori dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, prima di sottoscrivere il contratto di locazione;
- f. tutti i flussi finanziari in uscita, incluso il pagamento di eventuali “buone uscite” in favore dei precedenti conduttori, sono soggetti a uno specifico *iter* autorizzativo che coinvolge il vertice della Società;
- g. il Responsabile Sviluppo invia periodici flussi informativi (con cadenza mensile) all'Amministratore Delegato, riassuntivi dello stato delle trattative e delle interazioni intercorse con i locatori;
- h. l'Organismo di Vigilanza viene immediatamente informato in caso di criticità rilevate nelle attività di trattativa e interazione con i locatori.

2) Gestione dei rapporti con gli intermediari per la ricerca delle location

- a. La Società adotta presìdi per la selezione degli intermediari e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
 - i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli intermediari avvenga con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;
 - iii. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun intermediario;
- b. i contratti tra la Società e gli intermediari sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e prevedono l’inserimento di Clausole 231;
- c. nel caso in cui i rapporti con gli intermediari siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia agli intermediari una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231;
- d. la Società garantisce la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari intercorsi tra l’intermediario e la Società, che devono essere, altresì, documentati e giustificati da adeguata controprestazione. Nel caso in cui i rapporti con gli intermediari siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società garantisce che le condizioni economiche dell’accordo e ogni loro eventuale mutamento siano sempre risultanti da un accordo scritto tra le parti (anche tramite corrispondenza *email*, purchè sia garantita la tracciabilità degli accordi economici intercorsi, inclusi i criteri di determinazione dell’importo di eventuali *success fee*);
- e. la Società prevede lo svolgimento di attività informativa e/o formativa nei confronti degli intermediari;
- f. la Società monitora le *performance* degli intermediari e pone particolare attenzione al caso di eventuali significativi incrementi improvvisi dei risultati da questi riportati;
- g. gli intermediari inviano flussi informativi periodici ai referenti della Società, in riferimento allo svolgimento delle trattative con i locatori e alle interazioni con essi intercorse, per conto della Società;

- h. l'Organismo di Vigilanza viene immediatamente informato in caso di criticità rilevate nell'operato degli intermediari.

3) Gestione dei rapporti con le società appaltatrici per le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione dei ristoranti

- a. Nella gestione dell'attività sensibile in esame, la Società garantisce che i rapporti con le società appaltatrici:
- siano tenuti da soggetti preliminarmente individuati e delegati, anche a mezzo di delega interna ovvero di *job description*;
 - siano tracciati e adeguatamente archiviati;
 - siano regolati da contratti conclusi per iscritto, dai quali siano desumibili i termini e le condizioni dell'accordo e nel quale siano previste, ovviamente, anche le Clausole 231; ogni eventuale mutamento delle condizioni contrattuali ed economiche tra le parti sia negoziato con modalità tracciabili e pattuito per iscritto;
- b. la Società sensibilizza i Destinatari a tenere rapporti corretti e trasparenti con le società appaltatrici e vieta ai Destinatari di porre in essere comportamenti illeciti volti a ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- c. i flussi finanziari diretti alle società appaltatrici devono essere tracciabili.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali A e D**, con particolare riferimento alla tematica della **Gestione dei rapporti con le società appaltatrici per le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione dei ristoranti e Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti**.

4) Gestione dei rapporti con le agenzie di stampa

- a. Nella gestione dell'attività sensibile in esame, la Società garantisce che i rapporti con le agenzie di stampa:
- siano tenuti da soggetti preliminarmente individuati e delegati, anche a mezzo di delega interna ovvero di *job description*;
 - siano adeguatamente tracciati;

- siano regolati da contratti conclusi per iscritto, dai quali siano desumibili i termini e le condizioni dell'accordo e nel quale siano previste anche le Clausole 231, nonché clausole relative al rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore da parte delle agenzie di stampa. Ogni eventuale mutamento delle condizioni contrattuali ed economiche tra le parti deve essere negoziato con modalità tracciabili e pattuito per iscritto;
- b. la Società sensibilizza i Destinatari a tenere rapporti corretti e trasparenti con le agenzie di stampa e vieta di porre in essere comportamenti illeciti volti a ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- c. la Società garantisce che il processo decisionale con il quale vengono stabiliti i contenuti delle informazioni relative alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti alimentari venduti da Dispensa Emilia sia svolto nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo, prevedendo un *iter* autorizzativo che non possa prescindere dalla finale verifica e autorizzazione dell'Amministratore Delegato o di soggetto da questi appositamente delegato.

Inoltre, si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali E e H** con particolare riferimento alla tematica della **Gestione delle attività di marketing e advertising**.

5) Gestione dei rapporti con le società che si occupano delle attività di delivery

- a. Nella gestione dell'attività sensibile in esame, la Società pone attenzione al fatto che i rapporti con le società che si occupano delle attività di *delivery*:
 - siano corretti e trasparenti e vieta ai Destinatari di porre in essere comportamenti illeciti volti a ottenere indebiti vantaggi per la Società;
 - siano tenuti da soggetti incaricati alla negoziazione delle condizioni contrattuali e preliminarmente individuati e delegati, anche a mezzo di delega interna ovvero di *job description*;
 - siano adeguatamente tracciati;
 - siano regolati da contratti conclusi per iscritto, dai quali siano desumibili i termini e le condizioni dell'accordo e nel quale siano previste, ovviamente, anche le Clausole 231; ogni eventuale mutamento delle condizioni contrattuali ed

economiche tra le parti sia negoziato con modalità tracciabili e pattuito per iscritto;

- b. la Società garantisce che la pubblicazione del menù all'interno delle *app* e delle piattaforme che gestiscono i servizi di *delivery* sia preventivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato o da soggetto da questi appositamente delegato, così come la pubblicazione di ogni informazione relativa alla composizione e alle caratteristiche dei cibi;
- c. l'adesione da parte della Società alle promozioni proposte dalle società che si occupano di attività di *delivery* deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato o da soggetto da questi appositamente delegato.

6) Gestione dei rapporti con enti certificatori

- a. La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che:
 - definisce i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con società di certificazione, individuando formalmente *ex ante* i soggetti deputati a gestire i rapporti con gli stessi;
 - assicura la tracciabilità dei contatti con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari;
 - garantisce, in occasione delle ispezioni tese al rilascio della certificazione (o alla conferma della stessa), la presenza di almeno due soggetti durante tutte le interlocuzioni con i certificatori (ovvero, quantomeno, nella fase conclusiva dell'ispezione, allorquando gli esiti di questa potrebbero essere anticipati oralmente prima di venire formalizzati per iscritto);
- b. l'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi periodici nonché ad evento con riferimento allo stato delle certificazioni e a ogni eventuale accadimento di rilevanza durante l'*iter* per il rilascio ovvero per l'aggiornamento delle stesse.

7) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

- a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:
 - i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;

- l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sulla professionalità dei consulenti;
 - la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
 - che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato e che i relativi contratti contemplino la Clausola 231;
 - che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.
- b. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto (ancorché a solo titolo informativo) lungo tutto le fasi salienti delle vertenze di rilievo.

8) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative

- a. La Società adotta specifici presidi volti a:
- definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con finanziatori privati (banche o istituti finanziari) e con compagnie assicurative;
 - assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari;
- b. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con riferimento a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi;
- c. l'Organismo di Vigilanza deve, altresì, essere informato in merito a eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Società.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

a) Selezione e assunzione del personale

- a. I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
- b. il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - ii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iii. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - v. conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell’OdV nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo;
- c. eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l’eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In generale, la Società non tollera comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all’ottenimento del trattamento premiante; in particolare:
 - i. il riconoscimento di trattamenti retributivi premianti (*i.e. bonus*) deve avvenire in conformità al raggiungimento di obiettivi predeterminati;

- ii. gli avanzamenti di carriera sono valutati sulla base dei requisiti professionali e delle valutazioni risultanti dai colloqui di performance review effettuati con il responsabile dell'area organizzativa;
 - iii. la Società prevede un'attività di controllo (effettuata da parte di esponenti aziendali non appartenenti alla struttura organizzativa di cui fa parte il beneficiario del trattamento premiante) sul processo di erogazione dei trattamenti retributivi premianti;
- d. la Società garantisce che ciascun neo-assunto:
- i. riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
 - ii. sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
 - iii. riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

b) Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a. La Società adotta specifici presìdi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b. tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c. la Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;
- d. sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presìdi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e dell'Organismo di Vigilanza;

- e. è previsto un *iter* di valutazione per le richieste di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare l'affidabilità del destinatario;
- f. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- g. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori a un certo ammontare (ad esempio, nel caso di donazioni a favore di associazioni di volontariato o fondazioni);
- h. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi, le sponsorizzazioni e le donazioni effettuati nel periodo di riferimento.

c) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informatico;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;
- e. il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

d) Gestione dei flussi finanziari

- a. La Società garantisce l'individuazione, tanto *a priori* quanto *a posteriori*, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumbili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);
- b. le spese legate alla ristrutturazione e all'apertura dei locali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o

provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);

- d. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- e. gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori (ad esempio, nel caso di prodotti ortofrutticoli), nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini a fine anno, devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);
- f. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);
- g. in nessun caso, devono essere effettuati per conto della Società pagamenti con modalità non tracciabili – ancorché frazionati – per importi pari o superiori a Euro 1.000;
- h. è previsto il divieto di accettare pagamenti con modalità non tracciabili per importi eguali o superiori a Euro 1.000;
- i. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;
- j. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

5) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti

(tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);

- b. Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità, come da principio indicato *infra*);
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);
- d. la Società formalizza una lista di fornitori fidelizzati (cosiddetta "*vendor list*") a cui si rivolge periodicamente in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);
- e. i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere Clausole 231;
- f. nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio.	Annuale
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Segnalazione di (i) criticità riscontrate nell'ambito del processo di approvazione del bilancio e (ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale.	Ad evento
<i>Responsabile Sviluppo</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività di trattativa e interazione con i locatori.	Ad evento
<i>Responsabile Sviluppo</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività svolte dagli intermediari.	Ad evento
<i>Responsabile Marketing</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'ambito dei rapporti intercorsi con le società che si occupano dei servizi di <i>delivery</i> .	Ad evento
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Operativo/ Responsabile Produzione</i>	Informativa in merito allo stato delle certificazioni. Elenco degli <i>audit</i> avvenuti e/o in corso (per il primo rilascio ovvero per il rinnovo di certificazioni già in essere), specificando: i) ente certificatore; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento; iv) esito.	Annuale
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Operativo/ Responsabile Produzione</i>	Segnalazione di criticità riscontrate nell'ambito del processo di ottenimento delle certificazioni.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito allo stato dei procedimenti che interessano la Società.	Annuale
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito a eventi di rilievo in relazione ai procedimenti che interessano la Società, quali udienze importanti alle quali partecipano esponenti della Società.	Ad evento

<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito a eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Società.	Ad evento
<i>Amministratore Delegato / Responsabile Amministrazione/ Responsabile Operativo</i>	Informativa in merito all'erogazione di omaggi o regalie e all'effettuazione di sponsorizzazioni, con indicazione dei soggetti destinatari.	Annuale
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
<i>Responsabile Amministrazione</i>	Elenco spese di rappresentanza (con evidenza delle spese verso controparti contrattuali).	Annuale
<i>Responsabile Human Resources</i>	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.	Semestrale
<i>Responsabile Acquisti</i>	<i>Reporting</i> periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche Clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale

PARTE SPECIALE – C –

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

CAPITOLO C.1

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231/2007 ("**Decreto Antiriciclaggio**"), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001 e ai Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti all'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presìdi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

C.1.1. I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*, D. Lgs. n. 231/2001)

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punizione di chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" e una specifica pena *"quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *"ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa"* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *"in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniero" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"* (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

C.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-quinquies.1 c.p.).

Ai sensi dell'art. 270-quinquies.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in

parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

C.1.3. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L'art. 493-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Ai sensi dell'art. 493-*quater* c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-*octies*.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. (*“se il fatto produce un trasferimento*

di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”).

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Si configura il reato di trasferimento fraudolento di valori quando venga attribuita fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-*bis* e 648-*ter*.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Gestione dei flussi finanziari;
- 3) Acquisto di beni e materie prime;
- 4) Gestione degli adempimenti fiscali;
- 5) Attività di investimento e operazioni straordinarie.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

CAPITOLO C.4

C.4.1. Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);
- b. Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);
- d. la Società formalizza una lista di fornitori fidelizzati (cd. *vendor list*) a cui si rivolge periodicamente in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);
- e. i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere le Clausole 231;
- f. nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

2) Gestione dei flussi finanziari

- a. La Società garantisce l'individuazione, tanto a priori quanto a posteriori, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumbili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);
- b. le spese legate alla ristrutturazione e all'apertura dei locali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);
- d. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- e. gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori (specialmente nel caso di prodotti ortofrutticoli), nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini a fine anno, devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);
- f. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);
- g. in nessun caso, devono essere effettuati per conto della Società pagamenti con modalità non tracciabili – ancorché frazionati – per importi pari o superiori a Euro 1.000;
- h. è previsto il divieto di accettare pagamenti con modalità non tracciabili per importi eguali o superiori a Euro 1.000;
- i. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;

- j. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

3) Acquisto di beni e materie prime

- a. La Società, nell'ambito dell'acquisto di qualsivoglia bene (macchinario, prodotto, strumento di lavoro, oggettistica in genere) e materia prima, pone particolare attenzione al fatto che:
- i. detti beni e materie prime provengano solo da canali regolari (Fornitori autorizzati);
 - ii. sia correttamente rendicontata la quantità e la qualità dei beni acquistati con ogni ordine.

4) Gestione degli adempimenti fiscali

- a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva;
 - non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- b. La Società si impegna a garantire la corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.
- c. La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie (con riferimento, a titolo esemplificativo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili).

5) Attività di investimento e operazioni straordinarie

- a. Nell'effettuazione di eventuali investimenti e/o di eventuali operazioni straordinarie, la Società si impegna a garantire:
- i. la coerenza degli stessi con l'oggetto sociale;
 - ii. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda le movimentazioni di denaro che gli stessi comportano;
 - iii. il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- b. la Società assicura la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi/*joint venture* con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e ne verifica la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, anche attraverso il supporto di professionisti di fiducia).

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure/regole interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
<i>CFO / Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito agli investimenti rilevanti e alle operazioni straordinarie.	Ad evento
<i>Responsabile Amministrazione/ Responsabile Acquisti/ Responsabile Operativo</i>	Elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia).	Annuale (se presenti)
<i>Responsabile Amministrazione</i>	Relazione su: - eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 1.000, specificando i) l'autore del pagamento e ii) il motivo del pagamento in contanti; - pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi con sede legale in Paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali.	Annuale
<i>Responsabile Amministrazione</i>	Indicazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società e dei relativi esiti.	Annuale
<i>Responsabile Acquisti</i>	<i>Reporting</i> periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche Clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale

PARTE SPECIALE – D –

**Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

CAPITOLO D.1

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Al fine di garantire l’adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all’art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall’art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.*

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- 1) Gestione adempimenti ex Testo Unico Sicurezza;
- 2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti;
- 3) Gestione della situazione emergenziale da COVID-19⁵.

⁵ In ragione della persistenza – al momento della redazione del presente Modello – di una situazione di emergenza sanitaria, determinata dalla pandemia da COVID-19, e in considerazione degli impatti che potrebbero derivare sulle tematiche oggetto della presente Parte Speciale, si prevede la trattazione di un'apposita attività sensibile e di specifici principi di comportamento da rispettare al riguardo.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. *La politica aziendale in tema di sicurezza*

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. *Compiti e responsabilità*

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
- 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;

b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto

della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori⁶;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i

⁶ Si specifica che l'attività formativa dovrà essere rivolta anche nei confronti del Datore di Lavoro.

particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;

- partecipa alla “*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*”;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall’art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende esterne che svolgono per e presso la Società attività devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

CAPITOLO D.4

D.4.1 Princìpi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i princìpi qui di seguito descritti.

1) Gestione degli adempimenti ex Testo Unico Sicurezza

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. prevede che le riunioni ex art. 35 Testo Unico Sicurezza vengano indette almeno una volta all'anno e che ad esse partecipi il Datore di Lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
- c. cura che – laddove opportuno – siano conferite deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega – alla quale deve essere data adeguata pubblicità – deve:
 - i. risultare da atto scritto recante data certa;
 - ii. essere accettata formalmente dal delegato, il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - iii. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- e. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure

preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

- g. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- h. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso la richiesta di specifica documentazione, tra cui: fotocopia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti; fotocopia della polizza assicurativa; fotocopia delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività); elenco del personale dipendente che potrà avere accesso presso la Società; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso in conformità all'art. 36 e 37 Testo Unico Sicurezza;
- b. sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato un proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale necessaria per il tipo di attività commissionata e in relazione alle concrete modalità di espletamento della stessa;
- c. in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- d. fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Testo Unico Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- e. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi all'occorrenza elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- f. impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- g. verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole che regolino i rispettivi ruoli nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- i. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

3) Gestione della situazione emergenziale da COVID-19

- a. Nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Società prevede:
 - i. l'obbligo di rispettare e adeguare la propria organizzazione interna alle misure di prevenzione e protezione tempo per tempo vigenti in relazione alla gestione dell'emergenza COVID-19;
 - ii. l'obbligo di svolgere specifica attività informativa nei confronti dei lavoratori e collaboratori in merito.

Le strutture a vario titolo coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

- i. descrizione delle misure adottate in tema di COVID-19 e della documentazione aziendale all'uopo predisposta, nonché eventuali modifiche/aggiornamenti della stessa;
- ii. in costanza dell'emergenza sanitaria,
 - eventuali malfunzionamenti dei sistemi di rilevazione e controllo ovvero in generale criticità in relazione alle modalità con cui si procede a questi adempimenti;
 - eventuali problematiche connesse ai dispositivi di protezione individuale e agli adempimenti previsti *ex lege* e nei Protocolli siglati tra sindacati e Governo;
 - eventuali problematiche relative allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale;
 - eventuali comunicazioni rese ex art. 26 D.Lgs. 81/08 relative a contagi ricevute da controparti contrattuali con le quali è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali;
 - attività di informazione/formazione svolta a favore dei Dipendenti, collaboratori, Fornitori in merito all'oggetto;
 - eventuali ispezioni da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione e volte a verificare l'adozione, da parte della Società, delle misure di sicurezza previste dalla normativa in tema di COVID-19.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali A e B**, con particolare riferimento alla tematica della **Selezione dei Fornitori e dei Consulenti**, **negoiazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti**

CAPITOLO D.5

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

CAPITOLO D.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>RSPP</i>	Relazione in materia di salute e sicurezza contenente, tra l'altro: - segnalazione degli infortuni occorsi ai lavoratori; - modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione della sicurezza; - aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento; - elenco delle sanzioni disciplinari verso dipendenti per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; - variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio nomina del RSPP, Medico Competente, ecc.) e aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	Annuale
<i>RSPP</i>	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Società.	Semestrale
<i>RSPP/ Responsabile Operativo/ Responsabile Construction e Manutenzione</i>	Indicazione dei controlli (tra cui gli esiti degli <i>audit</i> condotti internamente o da terzi) effettuati in merito alla salute e sicurezza sul lavoro e dei relativi esiti.	Annuale
<i>RSPP</i>	Verbale della riunione ex art. 35, Testo Unico Sicurezza	Ad evento
<i>Datore di Lavoro/ RSPP/ Responsabile Operativo /</i>	Segnalazione in merito a eventuali infortuni.	Ad evento

<i>Responsabile Construction e Manutenzione/ Responsabile Produzione/ Responsabile Human Resources</i>		
--	--	--

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in riferimento alla gestione della situazione emergenziale da Covid-19

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Datore di Lavoro/ RSPP</i>	Informativa in merito alla descrizione delle misure adottate in tema di COVID-19 e della documentazione aziendale all'uopo predisposta, nonché eventuali modifiche/aggiornamenti della stessa.	Semestrale
<i>Datore di Lavoro/ RSPP</i>	Segnalazione di (i) eventuali malfunzionamenti dei sistemi di rilevazione e controllo ovvero in generale criticità in relazione alle modalità con cui si procede a questi adempimenti; (ii) eventuali problematiche connesse ai dispositivi di protezione individuale e agli adempimenti previsti ex lege e nei Protocolli siglati tra sindacati e Governo; (iii) eventuali problematiche relative allo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale; (iv) eventuali comunicazioni rese ex art. 26 D.Lgs. 81/08 relative a contagi ricevute da controparti contrattuali con le quali è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali; (v) attività di informazione/formazione svolta a favore dei Dipendenti, collaboratori, Fornitori in merito all'oggetto.	Ad evento

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-*bis*), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*novies*).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 risultate (ancorché astrattamente) astrattamente rilevanti. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i princìpi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso

mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema sarà integrato il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito “*Legge sul Diritto d'Autore*”).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è,

evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali;
- 2) Utilizzo dei *devices* aziendali;
- 3) Gestione licenze per programmi *software*;
- 4) Gestione delle attività di *marketing* e *advertising*.

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali

2) Utilizzo dei devices aziendali

- a. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile;
- b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile;
- c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega), in assenza di espressa autorizzazione in tal senso;
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;

- i. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- j. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- k. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- l. la Società:
 - i. fa sottoscrivere ai Dipendenti, e agli altri soggetti eventualmente autorizzati in tal senso, uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - ii. fornisce formazione periodica in materia in favore dei dipendenti sulle tematiche in oggetto, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 - iii. diffida i Dipendenti dall'utilizzare i *devices* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
 - iv. informa Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - v. imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - vi. fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete *Internet*) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
 - vii. limita gli accessi ai locali in cui sono ubicati i *server* unicamente al personale autorizzato;

- viii. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ix. cancella gli *account*, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- x. informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xi. fornisce ogni sistema informatico di adeguati *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- xii. impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xiii. limita l'accesso ai programmi e ai siti *Internet* che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di *virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- xiv. qualora per la connessione alla rete *Internet* si utilizzino collegamenti *wireless*, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xv. prevede un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- xvi. informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere confidenziali i propri codici di accesso (*username* e *password*);
- xvii. limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli

predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

3) Gestione delle licenze per programmi software

a. La Società garantisce:

- i. la predisposizione e la tenuta di un registro di tutti i *software* terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;
- ii. l'effettuazione di controlli periodici sui *software* installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati;
- iii. l'effettuazione di periodica attività formativa/informativa in materia in favore dei dipendenti in merito alle tematiche in oggetto.

4) Gestione delle attività di marketing e advertising

a. Nell'ambito dell'attività in oggetto, la Società:

- i. informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, in merito alle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario ovvero all'interno dei ristoranti;
- ii. effettua, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato in merito alla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e/o eventuali riviste pubblicitarie;
- iii. prevede che per l'eventuale utilizzo a fini promozionali di opere dell'ingegno altrui siano sempre stati previamente ottenuti dal titolare i necessari diritti di sfruttamento;
- iv. prevede nei contratti stipulati con società di comunicazione o agenzie pubblicitarie – oltre, ovviamente alle Clausole 231 – clausole che richiamino al rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore;

- b. All'interno della Società vengono individuate le figure coinvolte nel processo decisionale di modifica del sito *internet* aziendale e dei controlli sui contenuti caricati nel medesimo e negli *account social* della Società;
- c. l'eventuale utilizzo tramite il sito *web* (o canali assimilabili, ad esempio, *social media*), nonché tramite la cartellonistica stradale e la pubblicità sui giornali, di opere dell'ingegno avviene solo previo ottenimento dal titolare dei necessari diritti di sfruttamento;
- d. la Società prevede il processo autorizzativo del materiale che viene pubblicato, all'esito di un preventivo controllo sui contenuti, da parte delle funzioni competenti;
- e. viene effettuata una verifica periodica sull'utilizzo di materiale non autorizzato;
- f. la Società verifica il legittimo utilizzo di opere coperte dall'altrui diritto d'autore non solo nell'ambito dell'attività di *marketing* e promozione verso l'esterno, ma anche con riferimento alla diffusione di materiale all'interno della Società.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero delle regole aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Responsabile Information Technology</i>	Relazione avente ad oggetto: - descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti; - eventuali modifiche ai piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i>; - segnalazione di ogni ipotesi di <i>data breach</i>.	Annuale
<i>Responsabile Information Technology</i>	Descrizione dei controlli effettuati in tema di <i>IT</i> e dei relativi esiti.	Annuale
<i>Responsabile Information Technology</i>	Segnalazione di eventi di <i>data breach</i> .	Ad evento

PARTE SPECIALE – F –
Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [ex art. 600 c.p.] alla tratta di persone [ex art. 601 c.p.] o all'acquisto e alienazione di schiavi [ex art. 602 c.p.]*” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniera*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "promotori" e "capi".

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione delle controparti contrattuali (quali, ad esempio, le società appaltatrici, i Fornitori, i Consulenti, i *landlord*, gli intermediari);
- 2) Gestione dei rapporti con gli intermediari per la ricerca delle *location*;
- 3) Selezione e assunzione del personale.

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Selezione delle controparti contrattuali (quali, ad esempio, le società appaltatrici, i Fornitori, i Consulenti, i landlord, gli intermediari)

- a. I rapporti tra la Società e le sue controparti contrattuali, laddove implicino la collaborazione per uno scopo comune, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. le controparti contrattuali devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti;
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei necessari requisiti (ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività delle suddette controparti, richiedendo a queste ultime di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- d. i contratti con qualsiasi controparte devono contenere (anche in caso di rinnovo) Clausole 231;
- e. nel caso in cui i rapporti con le controparti siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia a tali controparti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

2) Gestione dei rapporti con gli intermediari per la ricerca delle location

- a. La Società adotta presidi per la selezione degli intermediari e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
 - i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli intermediari avvenga con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;

- iii. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun intermediario;
- b. i contratti tra la Società e gli intermediari sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e prevedono l'inserimento di Clausole 231;
- c. nel caso in cui i rapporti con gli intermediari siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia a tali controparti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231;
- d. la Società garantisce la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari intercorsi tra l'intermediario e la Società, che devono essere, altresì, documentati e giustificati da adeguata controprestazione. Nel caso in cui i rapporti con gli intermediari siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società garantisce che le condizioni economiche dell'accordo e ogni loro eventuale mutamento siano sempre risultanti da un accordo scritto tra le parti (anche tramite corrispondenza *email*, purchè sia garantita la tracciabilità degli accordi economici intercorsi, inclusi i criteri di determinazione dell'importo di eventuali *success fee*);
- e. la Società prevede lo svolgimento di attività informativa e/o formativa nei confronti degli intermediari;
- f. la Società monitora le *performance* degli intermediari e pone particolare attenzione al caso di eventuali significativi incrementi improvvisi dei risultati da questi riportati;
- g. gli intermediari inviano flussi informativi ai referenti della Società, con cadenza mensile, in riferimento allo svolgimento delle trattative con i locatori e alle interazioni con essi intercorse, per conto della Società;
- h. l'Organismo di Vigilanza viene immediatamente informato in caso di criticità rilevate nell'operato degli intermediari.

3) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;

- iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
- iv. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
- v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
- i. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell’OdV nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.

Per i presìdi in fase di gestione dei rapporti con il personale, si rinvia, per quanto applicabile, ai presìdi previsti nella **Parte Speciale A, in relazione all’attività di “Selezione e assunzione del personale”**.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle regole interne adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Responsabile Human Resources</i>	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.	Semestrale
<i>Responsabile Sviluppo</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività di trattativa e interazione con i locatori.	Ad evento
<i>Responsabile Sviluppo</i>	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività svolte dagli intermediari.	Ad evento
<i>Responsabile Acquisti</i>	<i>Reporting</i> periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche Clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale
<i>Amministratore Delegato/ Responsabile Operativo / Responsabile Acquisti/ Responsabile Human Resources</i>	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e <i>Partner</i> commerciali. Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali.	Ad evento

PARTE SPECIALE – G –

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

G.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (COD. AMB.)

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COD. AMB.)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È, inoltre, prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente

incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS COD. AMB.)

L'art. 260-bis punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

G.1.3 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

È previsto un aumento della pena da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Invece, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico⁷.

⁷ Le aggravanti in parola sono state inserite all'articolo 452-bis c.p. per mano della **Legge n.137/2023** – che ha convertito il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (cd. Decreto Giustizia).

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.⁸)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

⁸ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*".

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

- 1) Gestione dei rifiuti

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti

- a. La Società, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti dagli uffici, dai cantieri e dal laboratorio, vigila sulla corretta gestione di tali rifiuti, anche laddove affidata a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare:
 - i. affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
 - ii. in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
 - iii. in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;
 - iv. svolge controlli periodici sulle imprese a cui sono affidate le suddette attività;
 - v. nei contratti con queste ultime, cura che siano inserite – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole a tutela della Società che prevedano la garanzia da parte dei fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Amministratore Delegato (anche tramite soggetto all'uopo delegato)</i>	Indicazione di criticità nella gestione di attività aventi possibile impatto ambientale.	Ad evento
<i>Responsabile Construction e Manutenzione</i>	Eventuali criticità emerse nei rapporti con le imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti, nonché con gli appaltatori e con i subappaltatori che operano all'interno degli eventuali cantieri.	Ad evento

PARTE SPECIALE – H –

Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio

CAPITOLO H.1

H.1.1. Reati in materia di marchi e segni distintivi

I reati di “*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” e di “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”, previsti rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati di seguito descritti (rientranti tra i “*Delitti contro l’industria e il commercio*”), rientrano tra i “*Delitti contro la pubblica fede*”. Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell’autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell’ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli art. 473 c.p. e 474 c.p., in quanto ritenuti *prima facie* rilevanti in relazione all’attività svolta dalla Società.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

L’art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (ad esempio, modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;

- *alterazione*, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione in senso stretto.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Il reato è configurabile qualora, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È inoltre punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.

Tali reati sono punibili a condizione che siano state rispettate norme di legge, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

H.1.2. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*".

Viene di seguito fornita una descrizione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 ritenuti astrattamente rilevanti.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

La norma in questione punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La norma in questione punisce chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di

trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

La norma in questione punisce chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- 1) Gestione del processo produttivo e degli adempimenti relativi alla sicurezza e all'igiene dei prodotti alimentari;
- 2) Gestione delle denominazioni relative ai prodotti e delle indicazioni circa le loro caratteristiche (ad esempio, nell'ambito delle attività relative alla redazione e all'esposizione dei *menù*);
- 3) Rispetto della normativa in materia di protezione di brevetti, disegni, modelli industriali, marchi e/o segni distintivi;
- 4) Gestione delle attività di *marketing* e *advertising*.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le regole di corretta e legittima concorrenza;
- 2) il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla lavorazione;
- 3) la normativa italiana generalmente applicabile in materia.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- 2) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza avere previamente ottenuto la relativa licenza;
- 3) imitare servilmente i prodotti di un concorrente;
- 4) effettuare una descrizione di un prodotto (ivi compresa la sua composizione) non esattamente corrispondente a quella reale;
- 5) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- 6) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- 7) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- 8) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- 9) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

CAPITOLO H.4

H.4.1. Principi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione del processo produttivo e degli adempimenti relativi alla sicurezza e all'igiene dei prodotti alimentari

- a. La Società, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di produzione di alimenti, pone particolare attenzione al fatto che:
- i. l'origine e la provenienza dei prodotti e delle sostanze alimentari siano sempre tracciate;
 - ii. i Fornitori delle materie prime siano sottoposti a un preventivo processo di accreditamento, volto a valutare il possesso dei necessari requisiti tecnici e qualitativi, svolto in sinergia tra l'ufficio Acquisti e il Responsabile della Produzione;
 - iii. la lista dei Fornitori accreditati sia formalizzata all'interno di un documento interno della Società (cosiddetto *vendor rating*);
 - iv. negli accordi con i Fornitori di materie prime o prodotti finiti, sia prevista – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – la formalizzazione di apposite clausole contrattuali con riferimento al rispetto, da parte di eventuali fornitori della Società, degli *standard* qualitativi e delle caratteristiche indicate in relazione alle materie e ai prodotti forniti;
 - v. nel caso di contratti già in essere ovvero nel caso in cui i rapporti con i Fornitori siano già in essere e non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia ai Fornitori una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231, nonché una dichiarazione con cui garantiscano che la provenienza delle materie prime o dei prodotti e la loro composizione corrispondano al vero;
 - vi. nella fase di ricevimento/accreditamento delle materie prime in laboratorio, siano effettuati *test* sulle materie prime, allo scopo di verificare le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti e la loro conformità al capitolato

tecnico (eventualmente anche con il supporto di un laboratorio di analisi esterno);

- vii. sia garantita la tracciabilità e la rendicontazione dei parametri qualitativi delle materie prime, anche al fine di rilevare eventuali non conformità dei prodotti alimentari;
- viii. nel caso di non conformità dei prodotti alimentari siano immediatamente avvisati il Fornitore e le Autorità competenti, per consentire il richiamo dei prodotti dal mercato;
- ix. durante la fase di stoccaggio e conservazione siano sempre rispettate le scadenze primarie e secondarie dei prodotti alimentari, come indicate dal Fornitore, nonché le regole di conservazione degli stessi previste dal Documento di Autocontrollo adottato dalla Società;
- x. ciascun processo produttivo (quali, ad esempio, il processo di produzione del ragù, dell'impasto per le tigelle o della crema pasticcera) sia svolto nel rispetto delle regole e delle istruzioni previste dal Documento di Autocontrollo in riferimento al tracciamento dei prodotti, alla gestione delle scadenze e alla conservazione dei prodotti, allo scopo di prevenire i pericoli in materia di igiene e sicurezza alimentare e di assicurare la salute del consumatore, individuando preliminarmente le fasi critiche di ciascun processo e garantendo l'attuazione di idonee procedure di sicurezza;
- xi. sia sempre garantita la tracciabilità del personale impiegato su ciascun segmento della produzione.

2) Gestione delle denominazioni relative ai prodotti e delle indicazioni circa le loro caratteristiche (ad esempio, nell'ambito delle attività relative alla redazione ed esposizione dei menù)

- a. La Società, nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche con riferimento all'asporto, alla consegna a domicilio ed alla vendita diretta), garantisce:
 - i. la massima correttezza e chiarezza nella rappresentazione a terzi delle caratteristiche dei propri prodotti;
 - ii. che l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;

- iii. che l'origine e la provenienza dei prodotti e delle sostanze alimentari e le loro caratteristiche corrispondano puntualmente a quanto dichiarato nei menù e nelle schede tecniche dei prodotti;
- iv. che nel menù siano indicati i prodotti che sono stati sottoposti a congelamento;
- v. che sia effettuata una corretta indicazione al pubblico in merito alla presenza di allergeni nei cibi;
- vi. che non sia fatto uso improprio o fuorviante di diciture quali "made in Italy", "prodotto biologico" né di sigle quali "DOP" e "IGP" e "STG";
- vii. il trasporto dei prodotti (sia in ingresso sia con riferimento al caso di somministrazione di prodotti da asporto) sia organizzato affinché essi non si alterino/depauperino e non perdano le proprie caratteristiche tipiche;
- viii. il processo decisionale con il quale vengono stabiliti i contenuti delle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti alimentari sia svolto nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo; prevedendo un *iter* autorizzativo che non possa prescindere dalla finale verifica e autorizzazione dell'Amministratore Delegato o di soggetto da questi appositamente delegato.

3) Rispetto della normativa in materia di protezione di brevetti, disegni, modelli industriali, marchi e/o segni distintivi

- a. La Società garantisce la tracciabilità di tutti i segni distintivi, i brevetti e i disegni e modelli industriali registrati dalla medesima o eventualmente concessi in licenza alla Società da parte di terzi titolari.

4) Gestione delle attività di marketing e advertising

- a. La Società, nell'ambito della comunicazione al pubblico delle informazioni relative ai prodotti alimentari e alle loro caratteristiche, divulgate nell'ambito di attività di *marketing* e *advertising*, garantisce:
 - i. la massima correttezza e chiarezza nella rappresentazione al pubblico della composizione e delle caratteristiche dei prodotti alimentari oggetto di pubblicità e/o di comunicazione;
 - ii. che l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;
 - iii. che il processo decisionale con il quale vengono stabiliti i contenuti delle informazioni relative alla composizione e alle caratteristiche dei prodotti alimentari sia svolto nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e

del doppio controllo; prevedendo un *iter* autorizzativo che non possa prescindere dalla finale verifica e autorizzazione dell'Amministratore Delegato o di soggetto da questi appositamente delegato.

Inoltre, si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alla **Parte Speciale E** con particolare riferimento alla tematica della **Gestione delle attività di marketing e advertising**.

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Amministratore Delegato (anche tramite soggetto all'uopo delegato)</i>	Segnalazione in merito ad eventuali azioni (anche non giudiziali) avviate da concorrenti e/o clienti in merito alla commissione di condotte riconducibili ai reati di cui alla presente Parte Speciale (ad esempio, riguardanti atti di concorrenza asseritamente sleale).	Ad evento
<i>Responsabile Operativo</i>	Aggiornamenti in merito all'utilizzazione delle denominazioni di origine e/o all'indicazione di caratteristiche nei prodotti commercializzati.	Semestrale
<i>Responsabile Produzione</i>	Elenco dei controlli effettuati in merito alla qualità dei prodotti e dei relativi esiti.	Semestrale
<i>Responsabile Produzione / RSPP</i>	Segnalazione in merito a eventuali episodi di intossicazione alimentare ovvero di contestazioni in merito alla qualità o alle caratteristiche dei prodotti o delle sostanze alimentari.	Ad evento
<i>Responsabile Produzione / RSPP</i>	Segnalazione in merito a eventuali non conformità riscontrate nei prodotti alimentari in fase di accreditamento in laboratorio.	Ad evento
<i>Responsabile Marketing</i>	Segnalazione in merito a eventuali criticità nell'ambito dei rapporti con le agenzie di comunicazione, in relazione all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale altrui.	Ad evento

PARTE SPECIALE – I –

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

CAPITOLO I.1

I.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quiquies*, D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quiquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-*quiquies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma precisa, inoltre, al comma 2, che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la

sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiati-ve degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*. L'art. 12, comma 3, del D.

Lgs. 286/1998 è stato da ultimo modificato per mano del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha previsto un innalzamento della pena in riferimento alla condotta ivi prevista.

CAPITOLO I.2**Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie trattate nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione e assunzione del personale;
- 2) Gestione delle attività affidate in appalto.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi extra-UE,

- a) la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione e assunzione del personale

- a. Nell'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:
 - considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - garantisce sempre il rispetto, nei confronti dei propri lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose.
- b. La Società adotta presìdi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- c. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- d. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- e. in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- f. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- g. la Società garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che al venir meno del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro si sospenda in attesa del rinnovo dello stesso;

- h. la Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello adottato dalla Società.

2) Gestione delle attività affidate in appalto

Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato (quali, ad esempio, le imprese per le pulizie e per le opere di manutenzione):

- a. vengono adottati presìdi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presìdi:
 - i. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
 - ii. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
 - iii. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del DURC relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - iv. la facoltà da parte della Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
 - v. il divieto per l'appaltatore di subappaltare le attività in mancanza della preventiva autorizzazione del committente;
 - vi. l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di

lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;

- b. la Società adotta procedure di accesso al perimetro aziendale al fine di assicurare l'identificazione dei lavoratori di società terze che dovessero svolgere prestazioni a carattere continuativo per la Società e la verifica della corrispondenza dell'identità di tali soggetti rispetto ai nominativi indicati.
- c. La Società cura, inoltre, che:
 - i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
 - gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi extra-UE.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Responsabile Human Resources</i>	Elenco di cittadini di Paesi extra-UE impiegati nel periodo di riferimento, descrizione dell' <i>iter</i> procedurale di assunzione seguito e dei controlli effettuati in relazione agli obblighi di legge in tema di impiego dei lavoratori stranieri e permesso di soggiorno.	Annuale
<i>Responsabile Construction e Manutenzione</i>	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Società.	Semestrale
<i>Responsabile Construction e Manutenzione</i>	Criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti giuslavoristici e previdenziali da parte degli appaltatori.	Ad evento
<i>Responsabile Human Resources</i>	Descrizione dei controlli effettuati circa il rispetto della normativa nazionale ed internazionale sulla tutela dei lavoratori.	Annuale

PARTE SPECIALE – L –

Reati tributari

CAPITOLO L.1

L.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei

crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF") e successivamente modificate per mano del D.Lgs. 156/2022 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale". In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano "*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Tributari

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1) Predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;
- 2) Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali;
- 3) Gestione della fatturazione;
- 4) Gestione degli asset;
- 5) Gestione dei flussi finanziari;
- 6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

La Società, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

- a. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
- b. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

Nella predisposizione delle scritture contabili, la Società adotta principi volti a garantire:

- a. la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- b. che le scritture contabili rilevanti a fini fiscali siano correttamente conservate;
- c. il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste in materia contabile (fatturazione, contabilità, pagamento, archiviazione della documentazione).

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- a. non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- b. non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

2) Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali

La Società garantisce che:

- a. una copia dei documenti fiscali sia anche conservata in formato digitale e protetta da un adeguato sistema di *back-up* e da una procedura di *disaster recovery* in caso di attacchi informatici o malfunzionamenti dei sistemi informatici della Società;

- b. in caso di ispezioni tutti i documenti fiscali e le scritture contabili siano prontamente accessibili e debbano essere messe in maniera trasparente a disposizione dei funzionari pubblici.

3) Gestione della fatturazione

- a. L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):
- i. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
 - ii. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
 - iii. controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;
 - iv. richiesta e ottenimento del benestare del responsabile di *budget* (dal quale si è generata l'esigenza di acquisto) prima dell'effettuazione del pagamento, in riferimento all'importo ad oggetto della fattura e alla correttezza dei servizi/beni ricevuti;
 - v. controllo circa la corrispondenza del contratto/ordine di acquisto, fattura e autorizzazione al pagamento;
- b. in riferimento alla gestione dei buoni pasto utilizzati dai clienti dei ristoranti per effettuare il pagamento, la Società garantisce:
- i. la previsione di presìdi idonei ad impedirne un utilizzo improprio, provvedendo, per i buoni pasto cartacei, alla scansione del *barcode* e alla loro immediata distruzione dopo l'utilizzo;
 - ii. la tracciabilità del processo e l'effettuazione di un controllo periodico (con cadenza almeno mensile) circa la corrispondenza dell'ammontare di incasso registrato nel gestionale delle casse con quello riportato all'interno del *report* mensile redatto dall'intermediario dei buoni pasto;

- c. la Società garantisce che all'effettuazione di ciascuna operazione commerciale corrisponda la battitura di uno scontrino fiscale.

4) Gestione degli asset

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su asset – siano essi asset fisici (quali un immobile o un macchinario per il laboratorio) ovvero partecipazioni societarie – la Società si impegna a garantire:

- a. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda le movimentazioni di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- b. il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- c. che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

5) Gestione dei flussi finanziari

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali A, B e C** con particolare riferimento alla tematica della **Gestione dei flussi finanziari**.

6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- a. siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- b. qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

CAPITOLO L.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO L.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Esiti dei controlli svolti su: - effettività delle prestazioni effettuate rispetto alle fatture emesse; - effettività delle prestazioni ricevute rispetto alle relative fatture; - veridicità delle dichiarazioni fiscali rispetto alle scritture contabili.	Annuale
<i>CFO/ Responsabile Amministrazione</i>	Criticità emerse nella gestione della fiscalità aziendale e ispezioni effettuate dall'Amministrazione fiscale.	Ad evento
<i>CFO/Responsabile Amministrazione</i>	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
<i>CFO/Responsabile Amministrazione</i>	Informativa in merito agli investimenti rilevanti e alle operazioni straordinarie.	Ad evento